

Oggetto: Esame pratica ISS, in merito all'Art. 27, D.D. n. 44/2012 – Codice Ambientale.

Seduta del 15 maggio 2015

Comunicazione

Vista la richiesta di interpretazione inviata dal Dipartimento di Prevenzione, prot. 1505/DSP T1 del 2 marzo 2015,

Visto il riferimento del Responsabile UOGA,

il Collegio Tecnico stabilisce che:

a) l'Art. 27, comma 3, deve "essere letto" : imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi, come separato da
e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi
Nello specifico, qualunque azienda che produce un rifiuto Speciale Pericoloso, anche se saltuario, è tenuta ad assolvere gli obblighi di cui all'Art. 27.
b) la definizione di "rifiuto Speciale Pericoloso saltuario" è riferita ad una produzione di tale materiale che non deriva dal ciclo produttivo specifico del dichiarante. In questo caso, la tenuta del registro di Carico/Scarico e la successiva dichiarazione Catasto rifiuti deve essere riferita unicamente a tale rifiuto e non ad altri rifiuti Speciali NON pericolosi prodotti nello stesso anno solare.

San Marino, 15/05/2015

per il Collegio Tecnico il Coordinatore Ing. Rodolfo Valli